



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO**

---

**CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

SENTENZA 346/2021 -23 marzo 2021

NOCERINO	<b>giudice</b>
C.E.	<b>ricorrente</b>
Fondo Pensioni Sicilia	<b>convenuto</b>

**Trattamento pensionistico del personale della Regione Siciliana – Legge Regionale 9/2015, articoli 51 e 52 – Computo della indennità integrativa speciale nel calcolo della base pensionabile – Sua inammissibilità.**

E' pacifico che [.....] le disposizioni [.....][della L.R. n. 9 del 2015]- tese, da un lato, alla “*armonizzazione del sistema previdenziale regionale con quello statale*” (art. 51), e, dall'altro lato, a mantenere per una platea di dipendenti il beneficio di un “*regime transitorio*” di favore (art. 52)-, non è (e non potrebbe) ritenersi innovativo, tanto meno in senso ampliativo, della nozione di base pensionabile, recte di retribuzione utile ai fini pensionistici, così come discendente dall'applicazione degli artt. 4 e 31 della [.....] legge regionale [n.2] del 1962 e dalle successive disposizioni legislative regionali che hanno inciso su tali nozione; e tali conclusioni non mutano ancorché la novella introdotta con la L.R. 12/2015, che ha sostituito nel testo normativo degli artt. 51, co. 3 e 52, co. 1 e co. 6, della L.R. 9/2015, le parole “*dei trattamenti stipendiali complessivi*” con “*delle retribuzioni*”. Né a diversa conclusione si potrebbe giungere sulla base di un'interpretazione sistematica della riforma delle pensioni regionali del 2015, atteso che l'ultrattività dell'art20 della legge regionale n. 21/2003 è espressione di un regime transitorio che - per quanto di maggior favore per i dipendenti con determinati requisiti di anzianità ancora in servizio al momento dell'entrata in vigore della l.r. n.9/2015 non può risolversi in un aumento della spesa pensionistica rispetto al regime previdente.

Appare, infatti, chiaro e non può non trarsene ogni conseguenza sul piano interpretativo - che il legislatore regionale con la riforma della legge n. 9/2015 non ha inteso in alcun modo allargare il concetto di retribuzione pensionabile, includendovi tutti gli emolumenti a qualunque titolo percepiti in servizio dal dipendente, poiché una tale opzione interpretativa contrasterebbe palesemente con le finalità della riforma, volte al contenimento della spesa previdenziale, e ad avvicinare ancor di più e gradualmente il sistema pensionistico regionale a quello statale (cfr., ex multis, le sentenze di questa Sezione n. 602/2017, n. 416/2018 e, da ultimo, n. 217/2020).

È stato affermato che sarebbe illogico e contrastante con le riferite finalità di contenimento della spesa, giustificative del richiamato intervento normativo, che la nozione di “media delle retribuzione degli ultimi cinque anni”, considerata dal legislatore al fine di fissare, nei termini prima riferiti, il tetto massimo del trattamento pensionistico – nell’ambito di un regime speciale e di favore rispetto a quello verso cui l’armonizzazione tende - possa essere disomogenea o differentemente intesa da quanto indicato con la medesima locuzione nello stesso testo normativo ai fini della determinazione della base pensionabile: se l’art. 51 della l.r. 9/2015 richiama l’art. 20 della l.r. 21/2003, lasciando fermo quanto in precedenza previsto per il calcolo della quota retributiva, sarebbe irragionevole pensare che lo stesso legislatore nell’art. 52 della medesima legge abbia inteso riferirsi ad una nozione diversa di base pensionabile per stabilire il tetto massimo del quantum erogabile (cfr., ex multis, sent. n. 343/2020 e n. 352/2020 di questa Sezione giurisdizionale).

***Estensore della massima*** avv. Orazio Sciacca